[Copia] UNPA-CLE - Prot. 72086-05/05/2025

CONTRATTO DI FORNITURA

Procedura di affidamento diretto, ex art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023, ed in conformità anche a quanto previsto dalla L.120/2020 art. 1, c.2 lett. a), per l'affidamento del contratto di **Acquisto licenze software by InteLigand Software - CUP B73C22001250006** - Ambito PNRR – Progetto "HEAL ITALIA", TEMATICA 6 – *Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "Health Extended ALliance for Innovative Therapies, Advanced Labresearch, and Integrated Approaches of Precision Medicine HEAL ITALIA*" - codice identificativo **PE0000019, Spoke 5. CIG B60A9E8969**

tra

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale 80023730825 – partita iva 00605880822, con sede in Palermo nella Piazza Marina n. 61 – cap 90133, rappresentata dall'Ing. Giorgio Martinelli nato a Latina il 15 maggio 1973 CF MRTGRG73E15E472H di seguito "UNIVERSITÀ"

e

Operatore economico *Inte:Ligand Sojware Entwicklungs Und Consulong GMBH (INTE:LIGAND GMBH)* con sede in Maria Enzersdorf, Clemens Maria Hofbauergasse 6, AUSTRIA 2344 Codice fiscale FN 231409h, Partita IVA dell'operatore economico VAT ATU56829025, nella persona di *Thierry Langer* nato Vienna, Austria il 26/12/1962 nella sua qualità di Founding Partner e legale rappresentante, di seguito "CONTRAENTE"

Premesso che

L'Università di Palermo:

ha avviato attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/203, U-BUY Cineca - Gara a lotto unico G53293 la trattativa per l'affidamento del contratto di **Acquisto licenze software by InteLigand Software** con il "CONTRAENTE";

Con Decreto Rep n.4247 del 14/04/2025 il Dirigente dell'Area Affari Generali e Centrale Acquisti ha affidato il contratto in oggetto;

Nei confronti del "CONTRAENTE" sono stati esperiti positivamente i controlli previsti dalla vigente normativa;

le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto l'**Acquisto licenze software by InteLigand Software.**

I Beni oggetto di appalto sono meglio descritti nella documentazione allegata corrispondente a quella presentata nell'ambito della **Gara a lotto unico G53293.**

È parte integrante sostanziale del presente contratto tutto quanto proposto e/o sottoscritto dal CONTRAENTE nell'ambito della citata procedura.

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliate in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo del contratto è di **€ 15.970,00 IVA esclusa**.

Il CONTRAENTE dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprenda e compensi integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi/forniture affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Sono a carico del CONTRAENTE tutte le spese previste per la stipula del Contratto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente.

Art. 3 – LUOGO, MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA *(inserire ciò che è attinente)*

Consegna: La fornitura dovrà essere consegnata entro 2 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto.

Modalità di consegna: da concordare.

Luogo di consegna: Dipartimento STEBICEF Università di Palermo, Via Archirafi 32 - 90123 Palermo

Riferimento per la consegna: Prof. Marco Tutone - marco.tutone@unipa.it

Garanzia: 24 mesi.

Art. 4 – ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL CONTRAENTE

Fermo restando le prescrizioni indicate nella documentazione di gara, l'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della fornitura a regola d'arte, con la massima diligenza e professionalità, e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente affidamento, oltre a quelle contenute nel capitolato tecnico allegato al presente contratto.

È fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il CONTRAENTE dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'UNIVERSITÀ e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI PER CONTRATTI IN AMBITO PNRR A CARICO DEL CONTRAENTE

Il CONTRAENTE è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza ed in particolare a:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani;
- rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla UNIVERSITÀ di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.

Il CONTRAENTE è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottati dalla UNIVERSITÀ, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10/02/2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il CONTRAENTE si obbliga a manlevare l'UNIVERSITÀ, da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

Il CONTRAENTE non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il CONTRAENTE nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Il CONTRAENTE *dichiara che la propria azienda ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e non è, pertanto, tenuta al rispetto di quanto prescritto dall'art.47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021.*

Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA

Il CONTRAENTE dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

Il CONTRAENTE si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato con apposita dichiarazione dal CONTRAENTE ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Il CONTRAENTE si impegna a comunicare all'Ateneo ogni variazione dei già menzionati dati.

La fattura elettronica, in recepimento delle indicazioni operative fornite dal MEF con la Circolare n. 30 dell'11 agosto 2022, dovrà contenere, oltre agli elementi previsti dall'art. 21, co. 2, del D.P.R. n. 633/72, quelli obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, tutti gli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato, al fine di poter garantire l'assenza di doppio finanziamento, le seguenti informazioni:

- Riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- Titolo del progetto/intervento ammesso al finanziamento nell'ambito del PNRR, indicazione della Missione/Componente/Investimento, della milestone, workpage e attività (indicati in epigrafe)
- Conto corrente per la tracciabilità flussi finanziari;
- Estremi identificativi del Decreto di Affidamento (indicati in premessa)
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata *(in caso di servizi, il dettaglio sarà riportato nella relazione che accompagna la fattura; in caso di forniture, sarà indicato in fattura il dettaglio dei beni forniti con indicazione, nel caso in cui sia prevista, del luogo di installazione);*
- Indicazione del CUP e del CIG;

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto di cui all'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, co. 9 bis, della L. n. 136/2010.

La fattura dovrà essere intestata a:

Università degli Studi di Palermo, Area Affari Generali e Centrale Acquisti-Settore Appalti PNRR, PNC e altri progetti finanziati - Piazza Marina, 61, 90133 PALERMO - C.F. 80023730825 – P. IVA 00605880822 - Codice Univoco Ufficio (IPA) D3VGN5;

La fattura, inoltre, dovrà essere emessa in regime di split payment come da D.P.R.633/72 art.17 ter. Tale regime prevede che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'Iva addebitata in fattura dal fornitore deve essere versata dalla P.A. direttamente all'Erario in luogo del fornitore dei beni/servizi scindendo il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini e le modalità previste dalla legge e a seguito dell'accertamento della regolare fornitura in ordine all'esito positivo della corrispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto richiesto.

Fermo restando le indicazioni riportate nella scheda prestazionale, la fatturazione potrà avvenire solo successivamente alla **ricezione del Certificazione di Regolare Fornitura** emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Progetto entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del bene**.**

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs 36/2023 la garanzia definitiva non è richiesta.

Art. 9 - MODIFICHE CONTRATTUALI

L'UNIVERSITÀ potrà disporre le modifiche ed integrazioni riguardanti il contenuto o l'entità delle prestazioni previste o delle opzioni previste nei documenti di gara nei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023

Come previsto dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, l'UNIVERSITÀ potrà ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che il CONTRAENTE possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti Al CONTRAENTE a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 10 - RECESSO

L'Università si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento senza alcun onere a suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni da comunicarsi al Fornitore mediante PEC o raccomandata a/r, ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione appaltante potrà altresì recedere unilateralmente per motivi di pubblico interesse.

Art. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

Non è consentita la cessione del contratto. Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 119 c. 2 del D.Lgs 36/2023. Il CONTRAENTE in sede di offerta non ha dichiarato di voler subappaltare le prestazioni oggetto del contratto.

Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della UNIVERSITÀ e nel rispetto dell'art.119 del D.Lgs. 36/2023, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla lettera d'invito e dal presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 12, del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Aggiudicatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, co. 11, lett. a) e c), del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore in ogni caso solleva L'UNIVERSITÀ da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi [tra cui i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione] subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Aggiudicatore revocherà l'autorizzazione.

L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'UNIVERSITÀ può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 50 c.4 della L.108/2021 è prevista l'applicazione di una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Tale penale è stabilita in dovute misura pari allo 0,6 per mille dell'ammontare

netto contrattuale e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Contratto.

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'UNIVERSITÀ si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente contratto, dell'allegata scheda prestazionale, nonché di leggi o regolamenti ed in particolare:

1) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

2) in caso di grave ritardo o grave inadempimento contrattuale

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale, richiesti ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 36/2032, in capo al CONTRAENTE, oltre alla risoluzione il presente contratto, IL CONTRAENTE è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del contratto.

In caso di risoluzione del contratto l'UNIVERSITÀ appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'UNIVERISTÀ ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'UNIVERISTÀ dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto. La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte del CONTRAENTE, della comunicazione di risoluzione, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nel caso di risoluzione del contratto il CONTRAENTE, ai sensi dell'art. 122, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il CONTRAENTE venisse a conoscenza. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto previsto al presente capoverso sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

Art. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

È facoltà dell'UNIVERSITÀ, nel caso in cui il CONTRAENTE, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di 20 giorni, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal CONTRAENTE o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'UNIVERSITÀ si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 117, co. 5, del D.Lgs. 36/2023, l'UNIVERSITÀ può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, se prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, l'UNIVERSITÀ avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il CONTRAENTE è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il CONTRAENTE dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte del CONTRAENTE degli obblighi di cui al presente comma, l'UNIVERSITÀ, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), n.2, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 - PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) i dati personali raccolti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di gara, saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale i dati e le dichiarazioni sono resi.

Tutte le informazioni e i dati relativi alla tutela dei dati personali sono reperibili al seguente link: https://www.unipa.it/privacy

La ditta aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei quali venga in possesso per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto nel rispetto delle disposizioni stabilite a tutela della privacy dal GDPR Regolamento europeo 679/2016.

Art. 16 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del CONTRAENTE senza diritto di rivalsa:

a) le eventuali spese contrattuali comprendenti, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le eventuali tasse e gli eventuali altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi/forniture;

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023 quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario presso il Foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c.

Art. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Il presente Contratto, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per l'UNIVERSITÀ
Il Dirigente dell'Area
Affari Generali e Centrale Acquisti
Ing. Giorgio Martinelli

Firmato digitalmente da: Giorgio Martinelli
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 29/04/2025 14:55:55

Per Accettazione

Il Contraente

Il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le premesse e le clausole di cui agli articoli, Art. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

Il Contraente

Dieses Dokument ist digital signiert.
This document is digitally signed.
Gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS) hat dieses Dokument die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.
Pursuant to Art. 25 (2) of Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS), this document has the same legal standing as a document signed by hand.
Prüfen unter | Verify at www.signaturpruefung.gv.at

Thierry Langer, 05.05.2025 10:45